Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 10 giugno 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 146 DEL 10 GIUGNO 1968:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 32: **Tessiture seriche Bernasconi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 aprile 1968. — **Yatros Farmaceutici, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1968. — **Montecatini Edison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % ex Vetrocoke 1949 sorteggiate il 21 maggio 1968. — **Officina della Pergola, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 maggio 1968. — **« Silos Livornesi », società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 28 maggio 1968. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni 7 % 1948-1968 - 1949-1968 sorteggiate il 21 maggio 1968. — **Società Distribuzione Gas - So-Di-Gas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1968. — **Lancia & C. - Fabbrica automobili Torino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 5,50 % 1962-1980 sorteggiate il 25 maggio 1968. — **Istituto Geografico De Agostini, di Novara:** Obbligazioni sorteggiate il 13 maggio 1968. — **S.A.V.E.S. - Società Azionaria Vestiari e Stoffe, in Alessandria:** Obbligazioni 6 % 1960 sorteggiate il 21 maggio 1968. — **Vetreria Italiana - Vetr. I., S.p.A., in Carcare:** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1968. — **Officine Carenzi, società per azioni, in Piacenza:** Obbligazioni sorteggiate il 21 maggio 1968. — **Istituto sieroterapico e vaccinogeno toscano « Sclavo », società per azioni, in Siena:** Obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1968. — **Ercole Marelli & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 7 % 1949 sorteggiate il 31 maggio 1968. — **A. Bevilacqua & C. - Conserve alimentari, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 27 maggio 1968. — **Società per azioni Fratelli Pesenti fu Antonio, in Nembro (Bergamo):** Obbligazioni sorteggiate il 29 maggio 1968. — **Cementeria di Monselice, società per azioni, in Bergamo:** Rimborso di obbligazioni. — **Società per azioni Fratelli Mazzoleni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 13 maggio 1968. — **Cartiera Cariolaro, società per azioni, in Carmignano di Brenta:** Obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1968. — **Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio - F.I.A.M.M., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni (II emiss.) sorteggiate il 28 maggio 1968. — **Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio - F.I.A.M.M., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni (I emiss.) sorteggiate il 28 maggio 1968.

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 22 marzo 1968
registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1968
registro n. 12 Esercito, foglio n. 355

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

Regio decreto 22 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, registro n. 43 Guerra, foglio n. 159 (Bollettino ufficiale 1913, dispensa straordinaria, pagina 498):

MERLIN Antonio, da Quero (Belluno), soldato.

Decreto luogotenenziale 19 aprile 1917, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1917, registro n. 45 Guerra, foglio n. 146 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 31, pagina 2674):

ABBONDANZA Aldo, da Gambettola (Forlì), sottotenente.

Decreto luogotenenziale 1° luglio 1917, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1917, registro n. 52 Guerra, foglio n. 327 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 50, pagine: 4376-4380):

BERNARDI Eugenio, da Milano, caporale;
CORATELLA Michele, da Andria (Bari), caporale.

Le sopracitate croci al valor militare s'intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(4730)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1968.

Decadenza dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 15 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1968, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 212, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29 del 2 febbraio 1968, con il quale il dott. Ernesto Fietta venne, tra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia;

Visto l'art. 12 della legge 23 maggio 1956, n. 515, secondo cui l'esercizio effettivo della funzione di agente di cambio è subordinato alla prestazione della cauzione stabilita per ciascuna borsa valori e che tale cauzione deve essere versata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di comunicazione di nomina, sotto pena di decadenza;

Vista la lettera in data 6 febbraio 1968, con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Venezia ha comunicato al dott. Ernesto Fietta la sua nomina ad agente di cambio, invitandolo nel contempo ad effettuare il versamento della cauzione entro il termine massimo di quindici giorni, sotto pena di decadenza;

Vista la lettera n. 1702 in data 19 febbraio 1968, con la quale la predetta camera di commercio comunica che il dott. Ernesto Fietta ha dichiarato con nota del 13 febbraio 1968, che non avrebbe provveduto per motivi personali al perfezionamento delle modalità per la nomina ad agente di cambio;

Ritenuto che, nel frattempo, è trascorso il termine di quindici giorni per il versamento della cauzione e che, a termini del secondo comma dell'art. 12 della legge 23 maggio 1956, n. 515, sopraindicata, ricorrono le condizioni per la dichiarazione di decadenza dalla carica;

Visti l'art. 22 della legge 20 marzo 1913, n. 272, l'art. 2 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222 e l'art. 8 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Ernesto Fietta è dichiarato decaduto dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1968

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì **6** *maggio* **1968**
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* **23**

(4827)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1968.

Costituzione nella provincia di Pordenone degli uffici di prefettura e di questura e del comando provinciale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 30 novembre 1964, con il quale, in esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, sull'istituzione del circondario di Pordenone, vennero costituiti gli uffici e gli organi circondariali dell'amministrazione dell'Interno in Pordenone;

Osservato che, con la legge 1° marzo 1968, n. 171, in luogo del circondario, è stata istituita la provincia di Pordenone;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla soppressione dei suindicati uffici ed organi circondariali della amministrazione dell'Interno ed alla contestuale istituzione di quelli provinciali;

Visto l'art. 2 della citata legge 1° marzo 1968, n. 171;

Decreta:

Art. 1.

A far data dal 6 aprile 1968 è revocato il decreto ministeriale 30 novembre 1964, di cui alle premesse, e sono soppressi gli uffici circondariali dell'amministrazione dell'Interno esistenti in Pordenone.

Art. 2.

Salvo quanto disposto con separati provvedimenti per l'archivio di Stato e l'ufficio provinciale dell'amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali, a decorrere dalla medesima data vengono costituiti, in Pordenone, ed entrano in funzione la prefettura, la questura ed il comando provinciale dei vigili del fuoco.

Art. 3.

Gli uffici di prefettura sono organizzati secondo la tabella, allegata al presente decreto, ferma restando, per la questura, la ripartizione degli affari, prevista dallo art. 6 del regio decreto 20 agosto 1909, n. 666.

Art. 4.

Per tutto quanto non disciplinato dai precedenti articoli, si applicano le vigenti disposizioni sull'ordinamento ed il funzionamento degli uffici ed organi provinciali dell'amministrazione dell'Interno, aventi sede negli altri capoluoghi di provincia della regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della Regione, nel Foglio annunzi legali e nell'albo della provincia di Udine, nonchè negli albi dei comuni appartenenti alla provincia di Pordenone.

Roma, addì 5 aprile 1968

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1968
Registro n. 14 *Interno, foglio n.* 372

Tabella di ripartizione interna delle competenze degli uffici della prefettura di Pordenone

Ufficio di gabinetto del prefetto

Rapporti con le alte cariche dello Stato - Rapporti con le autorità politiche, giudiziarie, militari ed amministrative della regione e della provincia - Rapporti con i rappresentanti degli Stati esteri e delle organizzazioni internazionali - Partiti, organizzazioni ed avvenimenti politici - Cerimoniale - Ordine pubblico e pubblica sicurezza - Interventi per la risoluzione di controversie di lavoro - Organizzazione servizi sostitutivi in caso di scioperi dei servizi pubblici Stampa ed informazioni - Relazioni pubbliche - Onorificenze e ricompense - Affari del personale della prefettura e degli altri uffici pubblici - Questioni riservate - Segreteria particolare del prefetto.

Ufficio ispettivo provinciale

Ispezioni ordinarie e straordinarie Censimenti ed anagrafe (1).

Ufficio elettorale

Organizzazione elezioni politiche ed amministrative - Vigilanza sulla tenuta delle liste elettorali - Materiale elettorale (2).

Divisione affari generali

Polizia amministrativa - Rapporti amministrativi con il comando provinciale dei vigili del fuoco e con l'archivio di Stato - Segretari provinciali e comunali Questioni amministrative concernenti l'organizzazione, il funzionamento e gli affari generali degli uffici periferici del Ministero dell'interno e degli altri uffici pubblici della provincia - Imposte e tasse erariali - Leva e servizio militare - Contratti nell'interesse dello Stato Cittadinanza e stato civile - Lotterie - Legalizzazioni - Locali per la prefettura e per l'alloggio prefettizio - Caserme per le forze di polizia e per i vigili del fuoco - Organizzazione degli uffici e metodi di lavoro - Fornitura mobili, attrezzature, stampati ed altri servizi di economato - Vigilanza e coordinamento archivi ed uffici copia divisionali - Commissione di sorveglianza sugli archivi - Biblioteca e documentazione - Studi meccanografici - Riproduzione grafica e rilascio copie atti - Affari non attribuiti ad altre divisioni od uffici - Segreteria degli organi collegiali operanti in prefettura per le materie di competenza della divisione.

Divisione affari sociali e degli enti locali

Interventi assistenziali diretti (3).
Studi e coordinamento in materia di assistenza sociale (3).
Pubbliche istituzioni di assistenza e beneficenza (3).
Enti morali, associazioni non riconosciute e comitati (3).
Culto e fondo culto (3).
Pubblica istruzione e sanità (3).

Affari regionali, provinciali, consorziali e comunali - Imposte e tasse degli enti territoriali - Esattorie comunali e ricevitoria provinciale - Segreteria degli organi collegiali operanti in prefettura per le materie di competenza della divisione.

Divisione affari economici

Raccolta ed elaborazione di statistiche e documentazione sulla situazione economica e dei servizi pubblici dei comuni della provincia - Esame questioni attinenti ai piani di miglioramento e di sviluppo economico-sociale - Studio ed elaborazione di piani di intervento e di coordinamento in occasione di pubbliche calamità - Questioni attinenti l'agricoltura, il commercio e l'industria - Questioni attinenti il turismo, lo sport e lo spettacolo - Lavori pubblici - Espropriazioni, requisizioni, occupazioni d'urgenza e servitù militari - Lavoro e previdenza sociale - Poste, telefoni e telegrafi - Trasporti, comunicazioni, viabilità e circolazione stradale - Segreteria degli organi collegiali operanti in prefettura per le materie di competenza della divisione.

---

(1) In relazione a speciali esigenze, con provvedimento del prefetto, l'ufficio ispettivo provinciale può essere unificato con quello elettorale.

(2) In relazione a speciali esigenze, con provvedimento del prefetto, l'ufficio elettorale può essere unificato con quello ispettivo provinciale.

(3) Ove lo consigliano speciali esigenze, ovvero l'entità degli affari da trattare, può essere istituita, con provvedimento del prefetto, un'apposita sezione per gli affari dell'assistenza sociale.

Ufficio di ragioneria

Contabilità erariali - Consulenza tecnica in materia finanziaria e contabile - Revisione contabile di atti e rendiconti vari - Altri adempimenti contabili - Cassa di previdenza ed assistenza per il personale degli enti locali.

Norme speciali

1) Al vice prefetto vicario, oltre la sostituzione del prefetto in caso di assenza od impedimento, spetta la sovrintendenza su tutti gli uffici della prefettura, ad eccezione di quelli di gabinetto, ispettivo provinciale ed elettorale, che dipendono direttamente dal prefetto;

2) Il prefetto può suddividere in sezioni le materie attribuite a ciascuna divisione, ove l'entità degli affari da trattare lo renda più vantaggioso;

3) Il prefetto, in relazione alla speciale importanza di determinati servizi, può attribuire la direzione degli uffici e delle divisioni anche a funzionari di qualifica superiore a direttore di sezione;

4) Ciascuno degli uffici e delle divisioni ha un proprio servizio copia ed archivio per gli affari correnti.

Per gli affari ultimati da almeno tre anni, vi è un unico archivio generale di deposito.

Per l'organizzazione ed il funzionamento dei suddetti servizi di copia e di archivio e per la tenuta dei relativi registri, si osservano le istruzioni impartite dal Ministero.

Visto, *il Ministro:* TAVIANI

(5378)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1968.

Nomina del presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1960, n. 792, per la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 7 marzo 1955, con il quale l'avv. Mario Ronconi venne nominato presidente della giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro;

Considerato che l'avv. Mario Ronconi è deceduto ed occorre provvedere alla sua sostituzione;

Considerata l'opportunità di provvedere al completo rinnovamento degli organi amministrativi della camera, dato il periodo di tempo trascorso dalla loro nomina e tenuto conto dei mutamenti verificatisi, in tale periodo, nella situazione economica della provincia di Pesaro;

Decreta:

Art. 1.

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro è sciolta.

Art. 2.

Il sig. Giorgio Tombari è nominato presidente della giunta dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro, in sostituzione dell'avv. Mario Ronconi, deceduto.

Art. 3.

Il prefetto di Pesaro, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e delle leggi 12 luglio 1951, n. 560 e 29 dicembre 1956, n. 1560, disporra i provvedimenti necessari per la ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

(4563)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1968.
Modifiche al calendario di Borsa per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle borse valori e l'art. 33 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'articolo unico del regio decreto 11 maggio 1924, n. 846, con il quale vengono stabilite le date della risposta premi, delle operazioni di riporto e dei prezzi di compenso nelle borse valori;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, riguardante il calendario e l'orario di borsa;

Visto l'art. 12 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, concernente modifiche sull'ordinamento delle borse valori;

Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito nella legge 20 aprile 1933, n. 504, recante disposizioni per la tutela delle negoziazioni dei titoli e valute;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, contenente norme riguardanti la negoziazione di valute estere;

Visto il decreto legislativo 6 giugno 1956, n. 476, convertito nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visti i decreti ministeriali 28 dicembre 1956, 8 marzo 1961 e 18 settembre 1965, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1957, n. 64 del 13 marzo 1961 e n. 260 del 16 ottobre 1965, con i quali sono state determinate le valute estere di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, relativo alle nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1967 che fissa il calendario di borsa per l'anno 1968;

Vista la lettera del 3 maggio 1968, n. 106, dell'Unione dei comitati direttivi delle borse valori italiane ed il parere espresso al riguardo, con foglio del 14 maggio 1968, n. 135/1, dall'Associazione italiana agenti di cambio, e ritenuta la opportunità di accogliere la richiesta di abbinare le operazioni delle liquidazioni di borsa per i mesi di agosto e di settembre 1968, di prolungare il previsto periodo di ferie estive e di posticipare la risposta premi per il mese di agosto 1968;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di borsa per la liquidazione del mese di agosto 1968, che dovrebbero aver luogo nei giorni 20, 21, 22, 26, 28, 30 di tale mese e 2 settembre, secondo il calendario di borsa approvato con il sopracitato decreto ministeriale dell'11 dicembre 1967, vengono prorogate ed abbinate a quelle rispettive già stabilite, col decreto predetto, per la liquidazione di settembre, nei giorni 17, 18, 19, 23, 25, 27 e 30 settembre 1968.

La risposta premi per il mese di agosto 1968, prevista nel calendario per il giorno 19, viene spostata al successivo giorno 21 dello stesso mese.

Il periodo delle ferie estive per l'anno 1968, previsto nel calendario dal giorno 5 al 15 agosto, viene modificato dal 5 al 16 agosto compreso.

Art. 2.

Durante le ferie estive per l'anno 1968, fissate dal precedente articolo, le Borse valori di Milano e Roma resteranno aperte nei giorni non festivi, esclusi comunque i giorni di sabato, per le quotazioni ufficiali di chiusura delle valute estere, ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, e dei biglietti di Stato e di banca esteri, ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, osservando l'orario prescritto dall'art. 3 del decreto ministeriale 11 dicembre 1967, che fissa il calendario di borsa per l'anno 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1968

Il Ministro: COLOMBO

(5610)

DECRETO PREFETTIZIO 24 maggio 1968.
Sostituzione di un componente del consiglio provinciale di sanità di Ascoli Piceno.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il decreto n. 392/15-2 Gab. in data 14 maggio 1968, relativo alla ricostituzione del consiglio provinciale di sanità per il triennio in corso;

Vista la lettera in data 20 corr. con la quale il rag. Domenico Tossichetti, confermato componente del consesso, quale esperto in materie amministrative, ha fatto presente di non poter accettare la nomina per motivi di salute;

Considerata la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Sentito il medico provinciale;

Decreta:

L'avv. Fernando Spalvieri è nominato componente, per il triennio in corso, del consiglio provinciale di sanità, quale esperto in materie amministrative, in sostituzione del rag. Domenico Tossichetti.

Ascoli Piceno, addì 24 maggio 1968

Il prefetto: DE MARCHI

(5347)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di storia presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma, è vacante la seconda cattedra di storia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5606)

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura inglese presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di lingua e letteratura inglese alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5581)

Vacanza della cattedra di coltivazioni arboree presso la facoltà di agraria dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di coltivazioni arboree alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

(5582)

Autorizzazione alla cassa scolastica dell'istituto professionale di Stato per il commercio « Filippo Re » di Reggio Emilia ad accettare una donazione.

Con decreto n. 6858-I/14/13-Div. I in data 23 marzo 1968, il prefetto della provincia di Reggio Emilia, ha autorizzato la cassa scolastica dell'istituto professionale di Stato per il commercio « Filippo Re » di Reggio Emilia, ad accettare la somma di L. 400 000, disposta dalla professoressa Maria Teresa Porta, per l'istituzione di un « Premio di Studio » da intitolarsi alla professoressa Maria Teresa Porta.

(5161)

Autorizzazione all'istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Milano n. 1076 in data 5 marzo 1968, il gr. uff. Virginio Pozzi, nella sua specifica qualità di presidente e legale rappresentante dell'istituto dei ciechi di Milano, viene autorizzato ad accettare il legato di L. 55.000.000 (cinquantacinque milioni), gravato da usufrutto generale vitalizio a favore della moglie signora Rita De Giorgi e con l'obbligo del pagamento delle anticipazioni, in conto corrente, ammontanti a L. 677.157, disposto a favore dell'istituto medesimo dal defunto sig. Suardi Leopoldo con testamento olografo 10 gennaio 1967.

(5162)

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, dei diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

La dottoressa Maria Esposito, nata a Torre Annunziata (Na) il 19 marzo 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dalla Università di Napoli a seguito degli esami di Stato sostenuti nella prima sessione dell'anno 1962 (marzo 1963).

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

Il dott. Massimo Palleschi, nato a Roma il 4 aprile 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 20 aprile 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(5159)

Il dott. Alberto Marino, nato a Napoli il 31 marzo 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di chimico rilasciatogli dalla Università di Napoli a seguito degli esami di Stato sostenuti nella prima sessione dell'anno 1962 (marzo 1963).

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

Il dott Gennaro Totaro, nato a Napoli il 9 novembre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dalla Università di Napoli a seguito degli esami di Stato sostenuti nella prima sessione dell'anno 1962 (marzo 1963).

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(5160)

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « Luigi Santarella » di Corato, ad accettare una donazione.

Con decreto n. 975/1.14.16 - Div. I - del 21 febbraio 1968, il prefetto della provincia di Bari ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale « Luigi Santarella » di Corato, ad accettare la donazione della somma di L. 110.000, in titoli, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi a « Prof.ssa Maria Cimadomo ».

(5153)

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale di Palo del Colle ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Bari n. 1829/S - Div. II - del 30 marzo 1968, la cassa scolastica della scuola media statale di Palo del Colle (Bari) è autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 200.000 in buoni del tesoro con la cui rendita verrà istituito un premio di studio da intitolare al « Preside Vito Saverio Mastromatteo ».

(5155)

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 2558 in data 3 maggio 1968, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di venti buoni del tesoro novennali 1969, per il valore complessivo di lire 20 milioni, disposta dall'ing. Giovanni Falck, a favore dell'Università stessa.

(5157)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castel di Lama ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1968, il comune di Castel di Lama (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.532.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5400)

Autorizzazione al comune di Caggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1968, il comune di Caggiano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.692.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5399)

Autorizzazione al comune di Campofilone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1968, il comune di Campofilone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.018.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5401)

Autorizzazione al comune di Celle di Bulgheria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1968, il comune di Celle di Bulgheria (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.320.171, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5402)

Autorizzazione al comune di Cicerale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1968, il comune di Cicerale (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.230.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5403)

Autorizzazione al comune di Crispano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1968, il comune di Crispano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.731.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5404)

Autorizzazione al comune di Lustra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1968, il comune di Lustra (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.244.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5405)

Autorizzazione al comune di Montecastello Vibio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1968, il comune di Montecastello Vibio (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.782.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5406)

Autorizzazione al comune di Montesano sulla Marcellana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1968, il comune di Montesano sulla Marcellana (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.612.938, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5407)

Autorizzazione al comune di Ogliastro Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1968, il comune di Ogliastro Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.585.134, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5408)

Autorizzazione al comune di Pollena Trocchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1968, il comune di Pollena Trocchia (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.977.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5409)

Autorizzazione al comune di Roscigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1968, il comune di Roscigno (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.401.122, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5410)

Autorizzazione al comune di Rufina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1968, il comune di Rufina (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.829.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5411)

Autorizzazione al comune di Saltara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1968, il comune di Saltara (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.305.239, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5412)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di consumo fra gli operai di Vitiano, con sede in Vitiano di Arezzo

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 maggio 1968, la Società cooperativa di consumo fra gli operai di Vitiano, con sede in Vitiano di Arezzo, costituita per rogito Vignini in data 4 febbraio 1934, repertorio 6610, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Mario Moretti.

(5150)

Scioglimento senza liquidatore di venticinque società cooperative di varie province

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 maggio 1968 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società coop. edilizia C.I.S.L. - Impiegati sindacati liberi, con sede in Belluno, costituita per rogito Soccai in data 7 settembre 1964, repertorio n. 26819;

2) Società coop. edilizia La Gusela, con sede in Belluno, costituita per rogito Soccal in data 31 dicembre 1956, repertorio n. 7235;

3) Società coop. edilizia impiegati Nevegal, con sede in Belluno, costituita per rogito Pierobon in data 10 gennaio 1962, repertorio n. 33248;

4) Società coop. di consumo fra il personale dipendente dell'amministrazione comunale di Bologna, con sede in Bologna, costituita per rogito Magli in data 9 novembre 1948, repertorio n 29371;

5) Società coop. edificatrice Villa fiorita, con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Bettini in data 3 marzo 1964, repertorio n. 36022;

6) Società coop. edificatrice Iolese, con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Bettini in data 22 gennaio 1964, repertorio n. 35849;

7) Società coop. edificatrice Vaiano nuova, con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Bettini in data 30 luglio 1964, repertorio n. 36610;

8) Società coop. edificatrice « Piana di Melosa », con sede in Tosi di Reggello (Firenze), costituita per rogito Lapi in data 1º giugno 1962, repertorio n. 107607;

9) Società coop. servizi e conduzione « Bellosguardo », con sede in Vinci Fiorentino (Firenze), costituita per rogito Scenza in data 28 marzo 1962, repertorio n. 10194;

10) Società coop. edilizia « Primavera », con sede in La Spezia, costituita per rogito Carpena in data 6 marzo 1963, repertorio n. 54168;

11) Società coop. di produzione e lavoro « Consorzio Italia », con sede in Lucca, costituita per rogito Graziani in data 27 febbraio 1937, repertorio n. 15860;

12) Società coop. di consumo fra i lavoratori di Soccorso di Magione, con sede in Soccorso di Magione (Perugia), costituita per rogito Donati Guerrieri in data 8 febbraio 1954, repertorio n 3697;

13) Società coop. agricola fra coltivatori diretti « S. Rossore », con sede in Pisa, costituita per rogito Tumbiolo in data 28 novembre 1956, repertorio n. 11694;

14) Società coop. edilizia « San Casciano », con sede in San Casciano (Pisa), costituita per rogito Lemmi in data 22 marzo 1963, repertorio n. 55107;

15) Società coop. edilizia « La Capannina », con sede in Cevoli di Lari (Pisa), costituita per rogito Salenis in data 14 marzo 1963, repertorio n. 17345;

16) Società coop. edilizia « Columbia », con sede in Pistoia, costituita per rogito Cappellini in data 13 novembre 1953, repertorio n. 14984;

17) Società coop. agricola di servizi e di conduzione produttori agricoli Pistoia, con sede in Pistoia, costituita per rogito Banchelli in data 17 ottobre 1961, repertorio n. 2664;

18) Società coop. edilizia « Domus Mea » cooperativa fra impiegati statali residenti in Montecatini Terme e Pieve a Nievole, con sede in Montecatini Terme (Pistoia), costituita per rogito Quirici in data 8 gennaio 1954, repertorio n. 13432;

19) Società coop. edilizia « Athena », con sede in Montecatini Terme (Pistoia), costituita per rogito Quirici in data 13 ottobre 1962, repertorio n. 28341;

20) Società coop. edilizia « Casa in Valdinievole », con sede in Montecatini Terme (Pistoia), costituita per rogito Liberati in data 16 ottobre 1960, repertorio n. 2013;

21) Società coop. edilizia « Rinascita », con sede in Quarrata (Pistoia), costituita per rogito Chiostrini in data 23 marzo 1963, repertorio n. 60513;

22) Società coop. edilizia « Santa Celestina », con sede in San Marcello Pistoiese (Pistoia), costituita per rogito Guglielmi in data 22 agosto 1963, repertorio n. 32195;

23) Società cooperativa mista « Libreria universitaria senese », editrice, con sede in Siena, costituita per rogito Campanini in data 10 aprile 1962, repertorio n. 27060;

24) Società coop. mista « Del latte senese », con sede in Siena, costituita per rogito De Santi in data 3 settembre 1949, repertorio n. 7460;

25) Soc. coop. edilizia « Ponte d'Augusto », con sede in Terni Scalo (Terni), costituita per rogito Terzi in data 6 giugno 1964, repertorio n. 11790.

(5063)

Scioglimento senza liquidatore di quarantacinque società cooperative delle province di Perugia e Terni

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 maggio 1968 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1. Società cooperativa edilizia « La Pupilla », con sede in Perugia, costituita per rogito Trotta in data 16 gennaio 1958, repertorio n. 671;

2. Società cooperativa edilizia « Subasia », con sede in Perugia, costituita per rogito Antonioni in data 25 aprile 1958, repertorio n. 6026;

3. Società cooperativa edilizia « Tevere », con sede in Perugia, costituita per rogito Trotta in data 1° agosto 1958, repertorio n. 714;

4. Società cooperativa edilizia « Ezio Vanoni », con sede in Perugia, costituita per rogito Tei in data 27 ottobre 1958, repertorio n. 22571;

5. Società cooperativa edilizia « Mongibello », con sede in Perugia, costituita per rogito Donati Guerrieri in data 14 ottobre 1958, repertorio n. 21863;

6. Società cooperativa edilizia « XX Settembre », con sede in Perugia, costituita per rogito Tei in data 15 febbraio 1964, repertorio n. 29477;

7. Società cooperativa edilizia « Arco Etrusco fra maestri di ruolo (già Aurora) », con sede in Perugia, costituita per rogito Tei in data 8 ottobre 1956, repertorio n. 17422;

8. Società cooperativa nazionale aeronautica « Ala », con sede in Perugia, costituita per rogito Tei in data 5 novembre 1958, repertorio n. 2083;

9. Società cooperativa edilizia CO.DI.MI.LA., con sede in Perugia, costituita per rogito Nannarone in data 4 marzo 1958, repertorio n. 24169;

10. Società cooperativa Colonica di consumo, con sede in Ripa di Perugia, costituita per rogito Donati Guerrieri in data 28 gennaio 1960, repertorio n. 29801;

11. Società cooperativa edilizia « Laghetto », con sede in Perugia, costituita per rogito Duranti in data 13 gennaio 1959, repertorio n. 21291;

12. Società cooperativa edilizia « Casa dell'artigiano », con sede in Perugia, costituita per rogito Tei in data 17 marzo 1954, repertorio n. 10712;

13. Società cooperativa edilizia « San Francesco tra impiegati di ruolo dell'ufficio tecnico erariale e del catasto di Perugia », con sede in Perugia, costituita per rogito Tei in data 14 gennaio 1954, repertorio n. 10264;

14. Società cooperativa edilizia « Elco Alba Nova (già Elco) », con sede in S. Marco di Perugia, costituita per rogito Antonioni in data 23 agosto 1957, repertorio n. 1724;

15. Società cooperativa edilizia « Famiglia magistrale », con sede in Perugia, costituita per rogito Nannarone in data 17 aprile 1958, repertorio n. 24430;

16. Società cooperativa edilizia « Palazzo Belvedere », con sede in Perugia, costituita per rogito Antonioni in data 5 settembre 1964, repertorio n. 78429;

17. Società cooperativa edilizia « Porta Sole », con sede in Perugia, costituita per rogito Alcini in data 29 marzo 1961, repertorio n. 4996;
18. Società cooperativa edilizia « Monte Grillo », con sede in Perugia, costituita per rogito Antonioni in data 6 marzo 1964, repertorio n. 72940;
19. Società cooperativa edilizia « Edilnova », con sede in Perugia, costituita per rogito Duranti in data 27 marzo 1959, repertorio n. 21542;
20. Società cooperativa edilizia « Sperellone (già Tiberis) », con sede in Perugia, costituita per rogito Nannarone in data 21 dicembre 1954, repertorio n. 16816;
21. Società cooperativa edilizia « La Capanna tra i dipendenti del comune di Città di Castello », con sede in Città di Castello (Perugia), costituita per rogito Ciavi in data 16 luglio 1958, repertorio n. 26730;
22. Società cooperativa edilizia « Pro Domo Sua », con sede in Città di Castello (Perugia), costituita per rogito Ciavi in data 3 aprile 1959, repertorio n. 29294;
23. Società cooperativa edilizia « La Concordia », con sede in Città di Castello (Perugia), costituita per rogito Ciavi in data 24 gennaio 1959, repertorio n. 28567;
24. Società cooperativa edilizia « La Serena », con sede in Città di Castello (Perugia), costituita per rogito Pesole in data 14 settembre 1964, repertorio n. 22827;
25. Società cooperativa edilizia « Vincenzo Chialli », con sede in Città di Castello (Perugia), costituita per rogito Pesole in data 14 giugno 1958, repertorio n. 7079;
26. Società cooperativa edilizia « Fulginia Fulgens », con sede in Foligno (Perugia), costituita per rogito Biondi in data 19 settembre 1959, repertorio n. 14231;
27. Società cooperativa edilizia « Impiegati statali », con sede in Gualdo Tadino (Perugia), costituita per rogito Sergiacomi in data 18 agosto 1953, repertorio n. 818;
28. Società cooperativa edilizia « Libertas », con sede in Gualdo Tadino (Perugia), costituita per rogito Sergiacomi in data 22 novembre 1958, repertorio n. 7663;
29. Società cooperativa edilizia « San Pellegrino », con sede in Gualdo Tadino (Perugia), costituita per rogito Sergiacomi in data 27 luglio 1957, repertorio n. 5282;
30. Società cooperativa edilizia « ACLI Casa », con sede in Gualdo Tadino (Perugia), costituita per rogito Sergiacomi in data 25 febbraio 1953, repertorio n. 316;
31. Società cooperativa edilizia « Colle Eletto », con sede in Gubbio (Perugia), costituita per rogito Marchetti in data 4 giugno 1964, repertorio n. 28704;
32. Società cooperativa edilizia « Mutilati di guerra eugubini », con sede in Gubbio (Perugia), costituita per rogito Marchetti in data 14 giugno 1957, repertorio n. 11834;
33. Società cooperativa « Reduci edili stradali autotrasportatori C.R.E.S.A. », con sede in Montefalco (Perugia), costituita per rogito Biondi in data 8 maggio 1946, repertorio n. 10591;
34. Società cooperativa combattenti e reduci « La Panicalese », con sede in Panicale (Perugia), costituita per rogito Negroni in data 3 agosto 1954, repertorio n. 514;
35. Società cooperativa edilizia « La invalidi di guerra », con sede in Spoleto (Perugia), costituita per rogito Vitti in data 18 luglio 1956, repertorio n. 13725;
36. Società cooperativa edilizia « Juventus Spoleto », con sede in Spoleto (Perugia), costituita per rogito Ferretti in data 28 ottobre 1959;
37. Società cooperativa edilizia « Portafuga (già Monteluco) », con sede in Spoleto (Perugia), costituita per rogito Calore in data 2 luglio 1955, n. 73;
38. Società cooperativa edilizia « Due Mondi », con sede in Spoleto (Perugia), costituita per rogito Ferretti in data 9 novembre 1961;
39. Società cooperativa agricola di « Servizi per conduzione Ponte Naia di Todi », con sede in Ponte Naia di Todi (Perugia), costituita per rogito Donati Guerrieri in data 27 settembre 1960, repertorio n. 34146;
40. Società cooperativa edilizia « La Vittoriosa », con sede in Terni, costituita per rogito Filippetti in data 18 aprile 1958, repertorio n. 6110;
41. Società cooperativa edilizia « Ospedalieri », con sede in Terni, costituita per rogito Mattiangeli in data 5 giugno 1951, repertorio n. 5693;
42. Società cooperativa edilizia « Umbria », con sede in Terni, costituita per rogito Mattiangeli in data 29 settembre 1953, repertorio n. 7148;
43. Società cooperativa edilizia « Ciclamino », con sede in Terni, costituita per rogito Filippetti in data 26 marzo 1959, repertorio n. 6650;
44. Società cooperativa « Pitturatutto », con sede in Terni, costituita per rogito Mattiangeli in data 21 giugno 1949, repertorio n. 4415;
45. Società cooperativa edilizia « F.O.C.U.S. (già Spes) », con sede in Terni, costituita per rogito Federici in data 26 settembre 1956, repertorio n. 35230.

(5151)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 10

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5 % (1935)	221157 (usufrutto)	Franzini Rita fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Di Nucci Alessandra fu Paolo, vedova di Franzini Giovanni, domiciliata in Formia (Latina) . . . . . . *Annotazione*: L'usufrutto vitalizio della presente rendita iscritta con dichiarazione che proviene dal reimpiego di cui all'atto di vendita 11 settembre 1947, rogato Macco Gaetano, notaio in Gaeta, ed inserto decreto del giudice tutelare di Gaeta in data 23 agosto 1947, spetta a Di Nucci Alessandra fu Paolo, vedova di Franzini Giovanni, domiciliata in Formia (Latina), giusta gli atti citati e scheda mod. F/14 n. 473 del 25 settembre 1947 delle Casse di risparmio postali . .	16.200 —

(5163)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a nove posti di interprete aggiunto di 3ª classe in prova nel ruolo di concetto degli interpreti

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1957, n 18;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di interprete aggiunto di 3ª classe nel ruolo di concetto degli interpreti, per la lingua francese.

Art. 2.

E' indetto un concorso per esami a due posti di interprete aggiunto di 3ª classe nel ruolo di concetto degli interpreti, per la lingua inglese

Art. 3.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di interprete aggiunto di 3ª classe nel ruolo di concetto degli interpreti, per la lingua tedesca

Art. 4.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di interprete aggiunto di 3ª classe nel ruolo di concetto degli interpreti, per la lingua spagnola.

Art. 5.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di interprete aggiunto di 3ª classe nel ruolo di concetto degli interpreti, per la lingua russa.

Art. 6.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di interprete aggiunto di 3ª classe nel ruolo di concetto degli interpreti, per la lingua araba.

Art. 7

E' indetto un concorso per esami ad un posto di interprete aggiunto di 3ª classe nel ruolo di concetto degli interpreti, per la lingua portoghese.

Art. 8.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di interprete aggiunto di 3ª classe nel ruolo di concetto degli interpreti, per la lingua giapponese.

Art. 9.

Per l'ammissione ai concorsi di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue, salvo quanto stabilito dal successivo art. 10;

3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

4) diploma di interprete conseguito presso scuole di interpreti italiane o straniere. Qualora il diploma di interprete abbia valore di diploma di istruzione secondaria di secondo grado si prescinde dal diploma di cui al n. 3);

5) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio, ai sensi dell'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

6) idoneità fisica all'impiego.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 11 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 10.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 2) del precedente art. 9, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle altre categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri, per i profughi dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dallo Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, ed all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per le categorie ad essi assimilate ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1936 e il 9 agosto 1944.

Per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati di università o di istituto di istruzione universitaria in attività di servizio cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato secondo quanto stabilito dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1172, così come modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3 del secondo comma e quelli di cui al terzo e quarto comma, sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229 che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 11.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da lire 400, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio II, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risiede all'estero.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare a quale dei concorsi intende partecipare, nonchè:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentadue anni deve indicare in base a quale titolo, previsto nel precedente art. 10, ha diritto all'elevazione del limite di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale istituto lo abbia conseguito ed in quale data;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) se e di quali titoli sia in possesso, tra quelli indicati al successivo art. 19, che diano luogo a precedenza od a preferenza;

10) se, a norma del successivo art. 14, intenda sostenere la prova facoltativa di lingua ed in quali e se scritte od orali od entrambe.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) se coniugato o non coniugato; nel primo caso dovrà comunicare il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita e il domicilio del coniuge, nonchè l'ultimo domicilio di quest'ultimo prima del matrimonio;

c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante; qualora questi si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Non si tiene conto delle domanda che pervengano al Ministero dopo il termine indicato al primo comma, anche se spedite entro il termine medesimo, nè di quelle incomplete o irregolari.

Art. 12.

Gli esami consistono in tre prove scritte, tre prove pratiche ed una prova orale.

Le prove di esame sono le seguenti:

Scritte:

1) composizione (con uso del dizionario della lingua-lessico) nella lingua cui si concorre. Al candidato sarà richiesto di illustrare sommariamente qualche aspetto generale della storia e della civiltà del Paese della lingua stessa;

2) traduzione (senza vocabolario) dall'italiano nella lingua di cui si concorre;

3) Traduzione (senza vocabolario) della lingua cui si concorre in italiano.

Pratiche:

1) prova di stenografia di un brano nella lingua cui si concorre;

2) interpretazione consecutiva dall'italiano nella lingua cui si concorre e viceversa;

3) interpretazione simultanea dall'italiano nella lingua cui si concorre e viceversa.

Orali:

Elementi di storia, di diritto internazionale pubblico e di economia.

Art. 13.

Il punteggio per ogni prova è espresso in centesimi.

Per superare le prove scritte i candidati devono riportare una media di almeno settanta centesimi e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse; per superare le prove pratiche, una media di almeno settanta centesimi e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano superato le prove scritte e quelle pratiche.

Per superare la prova orale i candidati devono ottenere almeno sessanta centesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, dalla media dei voti ottenuti nelle prove pratiche e dal voto riportato nella prova orale, salvo gli eventuali aumenti di cui all'articolo seguente.

Art. 14.

L'aspirante può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta in una lingua, da scegliersi fra francese, inglese, tedesco, spagnolo, russo, arabo, giapponese e portoghese, diversa da quella per la quale concorre.

Può chiedere altresì di sostenere la prova facoltativa orale in una delle suddette lingue, sempre che non costituisca per lui prova obbligatoria.

Per la prova facoltativa scritta, consistente in una traduzione dall'italiano (con uso del vocabolario) il concorrente può conseguire un massimo di 2 punti, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 punti.

Il punteggio conseguito nella prova scritta facoltativa si aggiunge alla media dei voti riportata nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale.

Per la prova orale facoltativa di lingua il concorrente può beneficiare di un massimo di 2 punti, purchè raggiunta la sufficienza di almeno 1,2 punti.

Art. 15.

Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Ministro per gli affari esteri almeno cinque giorni dopo il termine previsto dal primo comma dell'art. 11 e sono composte di un Ministro di 2ª classe, in servizio o a riposo, o di un consigliere di ambasciata che le presiede, di due funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di legazione o equiparato e di altri due membri scelti fra i docenti e gli assistenti universitari ed i professori di ruolo di istituto di istruzione secondaria.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario diplomatico di grado non inferiore a terzo segretario di legazione.

Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per materie specifiche.

Art. 16.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere la prova scritta di cui al punto 1) dell'art. 12, quattro ore di tempo per svolgere le prove scritte di cui ai punti 2) e 3) dello stesso articolo 12 e per la eventuale prova scritta facoltativa di lingua; 5 minuti per la prova di stenografia alla velocità di 60 parole al minuto ed ulteriori 45 minuti per rendere in chiaro lo stenoscritto; 10 minuti per la prova di interpretariato simultaneo e 10 per quella di interpretariato consecutivo.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità;

3) tessera ferroviaria personale con fotografia;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica;

7) passaporto.

Art. 17.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo, la data di inizio delle prove scritte e la materia oggetto della prima prova. Della data di inizio delle prove è dato avviso, entro il termine suindicato, nella *Gazzetta Ufficiale*.

La commissione esaminatrice stabilisce il giorno e la materia della prova o delle prove scritte successive, dandone comunicazione ai candidati.

Le prove scritte e quelle pratiche hanno luogo, di norma, in giorni successivi.

La commissione prepara, il giorno stesso in cui la prova scritta deve aver luogo, tre temi da sottoporre a sorteggio. Il sorteggio viene effettuato da uno dei candidati che sostengono la prova.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa è dato individualmente almeno 20 giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 18.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento dei concorsi approva con propri decreti, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, le graduatorie di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 19.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di precedenza o di preferenza devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione, ufficio II, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1943 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L., attestante che il genitore o coniuge o congiunto è deceduto per cause di lavoro;

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera *c*), devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato, in carta da bollo da L. 400, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, su carta bollata da L. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia; quelli dai territori sui quali in seguito al Trattato di Pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400;

o) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione, rilasciata su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria, attestante la nomina, la continuità e la qualità del servizio prestato;

s) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa devono produrre la stato di famiglia su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

t) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva devono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali, o militari di truppa) in carta da bollo da L. 400 rilasciato dalla competente autorità militare;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno presso il Ministero degli affari esteri, devono produrre una attestazione dell'amministrazione in carta da bollo da L. 400, dalla quale risulti la lodevolezza del servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso detto Ministero.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo o non di ruolo di una amministrazione dello Stato e che non si trovino nella condizione di cui al comma precedente, devono produrre una attestazione in carta da bollo da L. 400 rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'amministrazione stessa;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1200, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 rilasciata dalla competente autorità.

Art. 20.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione, ufficio II, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 400. I concorrenti che abbiano superato l'età di 32 anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione del limite di età salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio su carta da bollo da L. 400, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere, o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato l'aspirante deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 400;

4) certificato su carta da bollo da L. 400 dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400;

6) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza;

7) certificato medico su carta da bollo da L. 400 da cui risulti l'idoneità fisica all'impiego. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero, se il

concorrente risiede all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4), 5), 6), e 7) devono essere in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare, su carta da bollo da L. 400, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione, su carta da bollo da L. 400 rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 21.

Il Ministro, valutati a norma delle disposizioni vigenti i titoli di precedenza che danno luogo a riserva di posti a favore dei mutilati ed invalidi di guerra o delle categorie ad essi equiparate nonchè i titoli di preferenza degli idonei a parità di merito, dichiara con proprio decreto i vincitori dei concorsi.

Le graduatorie dei candidati dichiarati idonei e quelle dei vincitori dei concorsi sono pubblicate nel foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 22.

I vincitori dei concorsi sono nominati con decreto del Ministro per gli affari esteri, interpreti aggiunti di terza classe in prova e collocati in ruolo secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo riportato nella prova di esame.

L'interprete che senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1968
Registro n. 269, *foglio n.* 95

PROGRAMMI DI ESAME

Storia e civiltà del Paese della lingua cui si concorre:

Lineamenti fondamentali della storia e principali aspetti dello sviluppo economico e culturale nei secoli XIX e XX.

Cenni di storia, di diritto internazionale pubblico e di economia politica:

A) Cenni sui principali avvenimenti storici dal Gongresso di Vienna (1815) ad oggi, con particolare riferimento all'Italia.

B) 1. Cenni sulla struttura della comunità internazionale e sui rapporti tra l'ordinamento internazionale e gli ordinamenti interni degli Stati.

2. Cenni sulle fonti del diritto internazionale.

3. I soggetti dell'ordinamento internazionale. Organi dei soggetti di diritto internazionale.

4. Le organizzazioni internazionali e quelle regionali O.N.U., C.E.E.

C) 1. L'attività economica: i bisogni, i beni, l'utilità, il valore.

2. Mercati e formazione del prezzo.

3. Produzione.

4. Distribuzione.

5. Circolazione.

6. Il commercio internazionale, la bilancia commerciale, la bilancia dei pagamenti, i cambi.

7. Credito banche.

8. Mercato finanziario.

9. Dazi, dogane.

10. Il concetto di programmazione economica e i vari tipi di piano.

(4841)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Autorizzazione ad assumere il 20 % di candidati idonei oltre i vincitori nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a quattrocentosettantacinque posti di capo gestione in prova, indetto con decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2736.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 16, terzo comma, dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e la modifica apportata a tale comma dall'art. 13 della legge 27 luglio 1967, n. 668;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del cennato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2736, registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1963, registro n. 46 bilancio Trasporti, foglio n. 341, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a quattrocentosettantacinque posti di capo gestione in prova nei ruoli del personale della citata azienda;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1966, n. 2900, registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1966, registro n. 50 bilancio Trasporti, foglio n. 262, con il quale sono state approvate le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso stesso;

Vista la relazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1/33856 del 5 aprile 1968;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425, modificato dall'art. 13 della legge 27 luglio 1967, n. 668, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato ad assumere idonei nel limite del venti per cento del numero dei posti stabilito per il concorso citato nelle premesse.

Le assunzioni dei predetti idonei avverranno seguendo l'ordine della graduatoria, con l'osservanza delle disposizioni legislative che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, previo accertamento dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per registrazione.

Roma, addì 11 aprile 1968

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1968
Registro n. 52 *Ferrovie, foglio n.* 157

(5133)

Autorizzazione ad assumere il 40 % dei candidati idonei oltre i vincitori per i compartimenti di: Verona, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Ancona, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi trecentosessantotto posti di operaio qualificato in prova.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 16, terzo comma, dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto l'art. 13 della legge 27 luglio 1967, n. 668, che ha modificato il citato art. 16 della legge 425/1958;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del cennato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2738, registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1963, registro n. 46 bilancio Trasporti, foglio n. 343, con il quale è stato indetto un

pubblico concorso, per esami e per titoli, a trecentosessantotto posti di operaio qualificato in prova per il servizio materiale e trazione, ripartiti fra quattordici compartimenti;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1966, n. 2902, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1966, registro n. 50 bilancio Trasporti, foglio n. 77, con cui sono state approvate le graduatorie del citato concorso per il compartimento di Verona e il decreto ministeriale 22 dicembre 1967, n. 19576, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1968, registro n. 52 bilancio Trasporti, foglio n. 29, con cui sono state approvate le graduatorie del concorso stesso per i compartimenti di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Ancona, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari;

Vista la relazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P. 2.1.1./25249 del 6 marzo 1968;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425, modificato dall'art. 13 della legge 27 luglio 1967, n. 668, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato ad assumere idonei del concorso citato nelle premesse, nel limite del 40% dei posti stabiliti per il concorso medesimo in ciascuno dei compartimenti pure citati.

Le assunzioni dei predetti idonei avverranno seguendo l'ordine delle singole graduatorie compartimentali, con l'osservanza delle riserve di legge, e privio accertamento dei requisiti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per registrazione.

Roma, addì 13 marzo 1968

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1968
Registro n. 52 *Ferrovie, foglio n.* 111

(5132)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Nomina della commissione esaminatrice del pubblico concorso per esami a due posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva della biblioteca dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, n. 686;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il proprio decreto in data 1° agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1967, registro n. 9 Sanità, foglio n. 1, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami a due posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva della biblioteca dell'Istituto superiore di sanità;

Viste le domande di partecipazione al concorso suddetto ai fini della nomina dei membri aggiunti per le lingue straniere;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Coppini dott. Maurilio, consigliere di Stato, presidente;

Barberi prof. Francesco, docente di biblioteconomia e bibliografia nella facoltà di lettere dell'Università degli studi di Roma;

Ballio prof. Alessandro, straordinario (ex coeff. 580) di chimica delle sostante naturali nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Napoli;

Russo prof. Giuseppe, capo del museo sperimentale e della segreteria didattica dell'Istituto superiore di sanità;

Vecchi Pinto dott. Elena, capo della biblioteca in soprannumero dell'Istituto predetto;

Vella prof. Giuseppe, docente di lingua inglese nella facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto;

Mormile prof. Mario, docente di lingua francese nella facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto;

Quattrocchi prof. Luigi, docente di lingua e letteratura tedesca presso la facoltà di magistero dell'Università de L'Aquila, membro aggiunto.

Sono nominati membri supplenti:

Frattarolo prof. Lorenzo, docente di biblioteconomia e bibliografia nella facoltà di lettere dell'Università degli studi di Roma;

Sermonti prof. Giuseppe, straordinario (ex coeff. 580) di genetica nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Palermo;

Paladino Bianchi dott. Elga, capo della biblioteca in soprannumero dell'istituto predetto.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Nicola Minnaja, direttore di sezione (ex coeff. 402) nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto predetto.

La spesa presuntiva di L. 400.000 graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968 Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1968

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1968
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 99

(5324)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per esami a due posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva della biblioteca dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del pubblico concorso per esami a due posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva della biblioteca dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 22 novembre 1967, avranno luogo in Roma presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena, 299, nei giorni 1, 2 e 3 luglio 1968 alle ore 9.

(5536)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero delle finanze, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 25 maggio 1968).

Sono disponibili presso il Ministero delle finanze, nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del demanio, n. 6 (sei) posti di assistente idraulico aggiunto, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963 — direttamente e rispettivamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della marina e alla Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, le quali, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa Direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

In ogni caso, tutte le domande degli aspiranti al concorso dovranno pervenire a questa Direzione generale entro e non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione, restando, in caso diverso, le autorità gerarchiche personalmente responsabili dell'eventuale esclusione degli interessati dal concorso.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di assistente idraulico aggiunto l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(5335)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1334 del 20 febbraio 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1966;

Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice del concorso anzidetto e riconosciutane la regolarità;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso di cui in premessa:

N.	Nominativo		Punti
1.	Ocello Michele	punti	62,945
2.	Rodolico Antonino	»	61,745
3.	Spataro Francesco	»	61,287
4.	Costantino Giuseppe	»	61,054
5.	Caminiti Giuseppe	»	59,962
6.	Marafioti Domenico	»	59,128
7.	Azzarà Policarpio	»	59,031
8.	Aragona Domenico	»	59,000
9.	Basile Antonino	»	58,875
10.	Martino Antonio	»	58,637
11.	Cuzzocrea Diego	»	58,616
12.	Idone Rocco	»	58,612
13	Morgante Giuseppe	»	58,583
14.	Marafioti Francesco	»	58,500
15.	Restagno Vincenzo	»	58,379
16.	Tenio Enrico	»	58,328
17.	Schiera Salvatore	»	58,25
18.	Carbone Rocco	»	58,114
19.	Morabito Antonino	»	57,239
20.	Cuzzocrea Domenico	»	57,000
21.	Nucera Antonio Carmelo	»	56,500
22.	Cozzolino Arcangelo	»	56,500
23.	Pellegrino Giuseppe	»	56,100
24.	Gentile Vittorio	»	56,000
25.	Lucà Antonio	»	55,950
26.	Altomonte Rosario	»	55,685
27.	Misiti Raffaele Antonio	»	55,604
28.	Bosco Antonio	»	55,416
29.	Martelli Francesco	»	55,185
30.	Bottari Antonino	»	55,079
31.	Raspa Benito	»	55,041
32.	Messineo Francesco	»	54,841
33.	Todaro Francesco	»	54,700
34.	Musolino Rocco	»	54,575
35.	Antico Vincenzo	»	54,370
36.	Giglio Anna	»	54,312
37.	Gallizzi Vincenzo	»	54,262
38.	Guida Guido	»	54,225
39.	Saladino Italo	»	54,145
40.	Lucà Mario	»	53,175
41.	Laganà Bruno	»	53,125
42.	Gangemi Giuseppe	»	53,087
43.	Minasi Carmelo	»	52,700
44.	Ripepi Teresa	»	52,675
45.	Suraci Stefano	»	52,537
46.	Alagna Domenico	»	52,450
47.	Moncada Isabella	»	52,262
48.	Profazio Antonio	»	52,125
49.	Lucà Felice Girolamo	»	52,075
50.	Lombardo Alfio	»	52,041
51.	Triveri Giuseppa	»	51,566
52.	Curatola Marco	»	51,529
53.	Falduto Natale	»	50,179
54.	Attinà Antonio	»	48,583
55.	Biasi Bruno Carmelo	»	46,050
56.	Galasso Umberto	»	45,675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, all'albo di questo ufficio e dei comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 10 maggio 1968

Il medico provinciale: LANIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4173 del 10 maggio 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso per i posti di medico condotti vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1966;

Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I candidati sottosegnati, compresi nella graduatoria di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche dei comuni a fianco indicati:

1) Ocello Michele: Giffone, 1ª condotta;
2) Rodolico Antonino: Reggio Calabria, Sambatello;
3) Spataro Francesco: Reggio Calabria, Valanidi-Trunca;
4) Costantino Giuseppe: S. Roberto, Capoluogo;
5) Caminiti Giuseppe: Villa S. Giovanni, Cannitello;
6) Marafioti Domenico: S. Procopio, Capoluogo;
7) Azzarà Policarpio: Motta S. Giovanni, Centro;
8) Aragona Domenico: Scilla-S. Roberto, Melia;
9) Basile Antonino: Siderno, 3ª condotta;
10) Martino Antonio: Martone, Capoluogo;
11) Cuzzocrea Diego: Bianco-Pardesca;
12) Idone Rocco: S. Lorenzo-S. Pantaleone;
13) Morgante Giuseppe: S. Pietro di Caridà, Capoluogo;
14) Marafioti Francesco: Terranova S. M., Capoluogo;
15) Restagno Vincenzo: Scido, Capoluogo;
16) Tenio Enrico: Caulonia-S. Nicola.

Il presente decreto sara inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e sara pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale ed a quello dei comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 17 maggio 1968

Il medico provinciale: LANIA

(5270)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1119 del 29 marzo 1963, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Milano al 30 novembre 1962, i cui termini di scadenza sono stati successivamente riaperti fino all'8 aprile 1966 con decreto n. 3329 del 14 gennaio 1966;

Visto il proprio decreto pari numero del 20 agosto 1966, con il quale è stato provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Considerato che in detto decreto è stato designato, quale componente della commissione giudicatrice, il dott. Mario Bellino, ispettore generale medico, che ha cessato di far parte dei ruoli della sanità pubblica;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla sostituzione di detto componente con altro in seno alla commissione giudicatrice;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Eboli, medico provinciale superiore, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Milano è chiamato a par parte della commissione giudicatrice del concorso di cui alla premessa in sostituzione del dott. Mario Bellino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, all'albo pretorio dei comuni interessati e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio.

Milano, addì 22 maggio 1968

Il medico provinciale: TECCE

(5274)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 19531 in data 20 maggio 1965, con il quale venne indetto il pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti al 30 novembre 1964;

Visto il decreto n. 25911 in data 29 maggio 1967, con il quale venne costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Considerato che il dott. Fausto Meloni, componente la predetta commissione, per impegni d'ufficio è impedito a partecipare ai lavori della commissione stessa;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla sua sostituzione;

Visti gli articoli 8, 44 e 81 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Bonaventura Costabile, vice prefetto ispettore, è nominato componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti al 30 novembre 1964, in sostituzione del dott. Fausto Meloni.

Chieti, addì 16 maggio 1968

Il medico provinciale: SOLLECITO

(5137)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto p. n. in data 26 marzo 1968, con il quale si è provveduto a nominare la commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto, vacanti in provincia di Venezia al 30 novembre 1966;

Considerato che il prof. Giuliano Gualandi, primario medico, componente della suddetta commissione giudicatrice, ha comunicato di voler rinunciare a tale mansione;

Ritenuto di dover procedere ad una sollecita sostituzione del componente rinunciatario e di dover pertanto modificare il predetto decreto;

Riesaminata la terna a suo tempo comunicata dall'ordine provinciale dei medici chirurghi, ai sensi dell'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il prof. Leonardo di Domizio, primario chirurgo dell'ospedale al Mare del Lido di Venezia, è chiamato a far parte della commissione giudicatrice di cui in narrativa, in sostituzione del professore Giuliano Gualandi, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e con le formalità del precedente decreto 26 marzo 1968, n. 2481, di cui è modifica.

Venezia, addì 14 maggio 1968

Il medico provinciale: BAGNATO

(5253)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.